



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-03-2019 (punto N 36)

Delibera N 321 del 11-03-2019

Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI
Estensore MADDALENA GUIDI
Oggetto

Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 - Disciplina dell'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione dei vini a DOC Bolgheri.

Presenti
ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI MONICA BARNI

Assenti
CRISTINA GRIECO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	criteri

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), ed in particolare l'articolo 39, comma 3, in cui si dispone che le Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela dei vini e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione, possano disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione delle relative DO ed IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

Vista la Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo), ed in particolare l'articolo 8, comma 2 con il quale si dà attuazione alla normativa nazionale sopra richiamata in materia di disciplina delle produzioni dei vini a DOP ed IG;

Vista la deliberazione Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 103 (Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità tecnico operative dei procedimenti per a gestione del potenziale viticolo), ed in particolare il punto 17.2 dell'Allegato A, concernente la disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato;

Vista la proposta per la disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri", avanzata alla Regione Toscana dal Consorzio per la tutela dei vini Bolgheri DOC (di seguito Consorzio) in data 7 settembre 2018, agli atti del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" (di seguito Settore), competente in materia, comprensiva della documentazione prevista dalla procedura regionale di cui al punto 17.2 dell'allegato A alla citata Deliberazione Giunta regionale n. 103/2018;

Rilevato in particolare che il Consorzio, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della Legge Regionale n. 73/2017, ha proposto l'assegnazione di 120 (centoventi) ettari di nuova superficie rivendicabile da destinare alla denominazione Bolgheri tipologie rosso e di 70 (settanta) ettari da destinare alla denominazione Bolgheri tipologie bianco;

Preso atto che la quota di superficie rivendicabile esistente ed iscritta nello schedario viticolo istituito con legge regionale 30 novembre 2012, n.68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo) ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione Bolgheri, alla data di presentazione della proposta da parte del Consorzio è pari a 1.055 ettari per le tipologie rosso e 135 ettari per le tipologie bianco;

Preso atto che il Consorzio ha proposto l'assegnazione di una nuova superficie rivendicabile, per complessivi 190 ettari, in aggiunta alla superficie rivendicabile già esistente, pari ad un totale di 1.190 ettari, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato, in considerazione che, nel periodo dal 2011 al 2017, la produzione del vino "Bolgheri" è quasi raddoppiata, passando da 27.872 ettolitri a 42.877 ettolitri, con un aumento del 54%, contro un aumento delle giacenze del 29% (da 66.365 ettolitri 85.517); inoltre, a decorrere dal 2013, la denominazione Bolgheri ha fortemente aumentato la sua presenza nei punti vendita, il volume delle vendite è in costante aumento e sono più che raddoppiati i fatturati, con un prezzo medio del prodotto in forte aumento, soprattutto per la denominazione Bolgheri tipologie rosso;

Preso atto che, ai fini della assegnazione della nuova superficie rivendicabile, il Consorzio ha proposto, l'adozione dei seguenti criteri:

- che i soggetti beneficiari della nuova superficie rivendicabile siano le aziende agricole già costituite alla data del 31 luglio 2018 e con vigneti in conduzione idonei alla rivendicazione della denominazione Bolgheri alla medesima data;
- che siano da ritenersi ammissibili esclusivamente le aziende che, alla data di presentazione della domanda di concessione della superficie rivendicabile, detengono una superficie rivendicabile a DO

Bolgheri (intesa come somma di rosso e bianco) inferiore alla somma tra: A) il valore (espresso in metri quadrati) della superficie vitata aziendale ricadente entro i confini della denominazione, e B) il valore (espresso in metri quadrati) della superficie delle eventuali autorizzazioni all'impianto detenute dall'azienda alla medesima data, fermo restando che sono da ritenersi ammissibili anche le aziende che non detengono superficie rivendicabile alla data di presentazione della domanda;

- che vengano inseriti i seguenti limiti di assegnazione a livello aziendale:

- a) per la denominazione Bolgheri tipologie rosso, le aziende che detengono, alla data di presentazione della domanda, una superficie rivendicabile a DO Bolgheri (intesa come somma delle tipologie rosso e delle tipologie bianco), uguale o superiore a 10 (dieci) ettari, possono richiedere fino al 10% della superficie rivendicabile detenuta, per una quota comunque non superiore a 10 (dieci) ettari; le aziende che detengono, alla data di presentazione della domanda, una superficie rivendicabile a DO Bolgheri (intesa come somma delle tipologie rosso e delle tipologie bianco) inferiore a 10 (dieci) ettari, possono richiedere fino ad un massimo di 1 (uno) ettaro di nuova superficie rivendicabile;
- b) per la denominazione Bolgheri tipologie bianco, le aziende possono richiedere fino ad un massimo di 3 (tre) ettari;

- che l'assegnazione di nuova superficie rivendicabile non possa comunque essere superiore alla differenza tra A) la somma della superficie vitata ricadente all'interno della denominazione e delle autorizzazioni all'impianto in possesso dell'azienda alla data di presentazione della domanda, e B) la superficie rivendicabile (intesa come somma delle tipologie rosso e delle tipologie bianco) detenuta dall'azienda alla medesima data;

- che, qualora la quota di superficie rivendicabile messa a disposizione non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste ritenute ammissibili, la superficie rivendicabile venga assegnata proporzionalmente alla superficie richiesta da ciascuna azienda e ritenuta ammissibile;

Preso atto che la proposta avanzata dal Consorzio è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 6 del 6 febbraio 2019, e che sono state effettuate le opportune consultazioni sul territorio con la filiera vitivinicola regionale in data 20 febbraio 2019, così come disposto al punto 17.2.5 della'allegato A alla deliberazione Giunta regionale n.103/2018;

Tenuto conto che, ai sensi del punto 17.2.5 dell'allegato A alla citata deliberazione Giunta regionale n. 103/2018, il Settore ha effettuato l'istruttoria tecnica della proposta avanzata dal Consorzio;

Visti gli esiti della istruttoria tecnica svolta dal Settore, riportati nel verbale agli atti del Settore medesimo, da cui risulta che la proposta per la disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine controllata "Bolgheri", avanzata dal Consorzio, è rispondente ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e coerente con la politica di sviluppo messa in atto dalla Regione Toscana per il settore vitivinicolo;

Ritenuto opportuno, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per il settore vitivinicolo, che, ai fini della assegnazione della nuova superficie rivendicabile, il soggetto richiedente abbia presentato, se dovuta, la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del'11 dicembre 2017, relativa alla campagna viticola 2018/2019, e abbia completato il passaggio dallo schedario viticolo alfanumerico allo schedario grafico, secondo quanto disposto al punto 22.1 della deliberazione Giunta regionale n. 103/2018 sopra citata;

Ritenuto altresì opportuna, in considerazione che la superficie rivendicabile viene assegnata gratuitamente, stabilire che la superficie rivendicabile assegnata sulla base del presente atto non possa essere trasferita per un periodo di 7 (sette anni) dalla data di adozione del provvedimento di assegnazione, al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di accogliere la proposta avanzata dal Consorzio di disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini della idoneità alla rivendicazione della denominazione Bolgheri, assegnando 120 (centoventi) ettari di nuova superficie rivendicabile da destinare alle tipologie Bolgheri rosso e 70 (settanta) ettari da destinare alle tipologie Bolgheri bianco, fermo restando il mantenimento della quota di superficie rivendicabile esistente alla data di presentazione della proposta da parte del Consorzio, pari a 1.055 ettari per le tipologie Bolgheri rosso e a 135 ettari per le tipologie Bolgheri bianco;

Ritenuto di dare mandato al dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione", di definire con successivo atto i termini e le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande di concessione della nuova superficie rivendicabile della denominazione Bolgheri;

Richiamato il punto 17.2.4 dell'Allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 103/2018, in cui si dispone che il periodo per il quale si propone di disciplinare l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario ai fini della idoneità alla rivendicazione non può comunque superare i tre anni, trascorsi i quali il presente provvedimento decade;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 28 febbraio 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di disciplinare, per le motivazioni espresse in premessa, la rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine controllata Bolgheri, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato, assegnando 120 (centoventi) ettari di nuova superficie rivendicabile destinati alle tipologie Bolgheri rosso e 70 (settanta) ettari destinati alle tipologie Bolgheri bianco, fermo restando il mantenimento della quota di superficie rivendicabile esistente al momento della presentazione della proposta da parte del Consorzio, pari a 1.055 ettari per le tipologie Bolgheri rosso e a 135 ettari per le tipologie Bolgheri bianco;

2. di stabilire i criteri per l'assegnazione a livello aziendale della nuova superficie rivendicabile di 190 ettari, come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato al dirigente responsabile del Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione" di definire con successivo atto i termini e le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle domande di concessione della nuova superficie rivendicabile, secondo i criteri fissati con il presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI

